

N. R.G. 1263/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE

Il Giudice dott. Daniele Gallucci;

vista la proposta presentata da [REDACTED] nato a [REDACTED] c.f. [REDACTED] volta ad ottenere l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3 e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;

ritenuto che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dall'esperto dott. UGO TAGLIARENI, nominato dal Giudice nel presente procedimento, in assenza di Organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 78.386,05;

ritenuto che la proposta di pagamento prevede il pagamento di n. 72 rate, così composte: le rate dalla 1 alla 17, volte a soddisfare i crediti prededucibili e i crediti privilegiati ammontano ad € 500,91; le rate dalla n. 18 alla n. 72, destinate al soddisfacimento dei creditori chirografari ammontano ad € 499,72

ritenuto che la proposta di accordo prevede il pagamento al 100% dei creditori privilegiati garantiti da ipoteca volontaria di 1° grado e/o privilegio e dei creditori non falcidiabili ex art. 7 L. 27.01.2012 nonché il pagamento al 37,5 % per i restanti creditori;

ritenuto che il nominato esperto ha attestato la fattibilità della proposta in relazione al reddito medio lordo annuo del ricorrente;

ritenuto che, secondo la relazione del dott. Tagliareni, la causa del sovraindebitamento degli istanti è da ricondursi essenzialmente all'aggravio di spese derivante dalla separazione del ricorrente dalla propria moglie e dalla successiva nascita di un figlio nell'ambito di un'altra relazione;

ritenuto che, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'esperto, i beni mobili registrati in capo al debitore hanno un valore di mercato assolutamente irrisorio, in considerazione dell'anno di immatricolazione;

ritenuto che all'udienza fissata ex art. 10 l. 3/12 sono stati invitati i creditori ad esprimere il proprio assenso o dissenso rispetto alla proposta avanzata dal debitore e che il dott. Tagliareni ha attestato che nessun voto è stato espresso dai creditori, per cui, secondo il meccanismo del "silenzio assenso", l'accordo è stato votato positivamente dal 100% dei creditori;

ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato è stato liquidato con separato decreto e che il relativo pagamento è a carico dei ricorrenti;

ritenuto che, in conformità a quanto previsto nel piano, il dott. Tagliareni va autorizzato all'apertura di un libretto o di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine dell'esperto, sul quale dovranno confluire i pagamenti mensili da parte del debitore;



ritenuto che gli importi versati andranno ripartiti fra i creditori semestralmente, a cura dell'esperto;
ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, l'accordo può essere omologato;
ritenuto che il dott. Tagliareni dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo predisposto da [REDACTED] nato a [REDACTED]
dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo;
attribuisce all'esperto dott. UGO TAGLIARENI gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico dei ricorrenti nonché tramite pubblicazione nel registro delle imprese;
sospende le procedure esecutive promosse in danno di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

Si comunichi alle parti costituite.

Termini Imerese, 28 dicembre 2019

Il Giudice
dott. Daniele Gallucci

